



# **CITTA' DI CARBONIA**

Provincia del Sud Sardegna

SETTORE 4  
UFFICIO SERVIZI SOCIALI  
N. Reg. Settore: 152

**DETERMINAZIONE**  
NUMERO 439 DEL 12-04-2023

**OGGETTO:** DETERMINA CRITERI CALCOLO L.R.20/97

## LA DIRIGENTE DEL SETTORE IV

PREMESSO che la L.R. n. 20/97 recante “nuove norme inerenti provvidenze a favore di persone residenti in Sardegna affette da patologie psichiatriche - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 15 prevede l'erogazione di un sussidio economico a favore delle persone residenti in Sardegna che siano affette da disturbi mentali aventi carattere invalidante e che si trovino in stato di bisogno economico;

ATTESO che ai sensi della L.R. n. 20/97, Art.7 rubricato “Sostituzione dell' articolo 9 della legge regionale n. 15 del 1992 1. L' articolo 9 della legge regionale n. 15 del 1992 è sostituito dal seguente:

" Art. 9 (Stato di bisogno economico)

*1. Si considerano in stato di bisogno economico i soggetti il cui reddito mensile individuale accertato sia inferiore a quanto previsto dall' articolo 41, comma 5, della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8.*

*2. Concorrono alla determinazione del reddito individuale mensile tutte le entrate, comunque conseguite, comprese le erogazioni assistenziali per invalidità civile ed i trattamenti pensionistici, escluso l' assegno di accompagnamento.”*

CONSIDERATO CHE la deliberazione della Giunta Regionale n. 20/22 del 22.5.2013 ha rivalutato i limiti di reddito per usufruire dei benefici economici previsti in favore di persone affette da patologie psichiatriche determinando il limite di reddito mensile individuale in euro 489,62;

VISTA

- la nota della Regione prot. n. 4506 del 24/03/2021 con oggetto “trasferimenti di cui all'art.4 della LR 8/99 e all'art.1, comma 1 lettera f, della LR n.9/2004 e succ. modif. e integrazioni. Riscontro quesiti LR 15/92 ssmmii.” nella quale si specifica che “*concorrono quindi a formare il reddito individuale tutti i benefici economici assistenziali ricevuti. Qualora gli stessi fossero rapportati al nucleo familiare, quali il reddito di cittadinanza, in assenza di altre disposizioni e criteri specifici di ripartizione rispetto ai componenti del nucleo, i benefici concorrono alla quantificazione del reddito individuale della persona richiedente e beneficiaria.*”

-la nota della Regione inviata al Comune di Sant'Antioco in risposta ai quesiti per l'istruttoria procedimenti di cui L.R.15/1992 - riscontro nota del 12/05/2021 che riporta “ *come ricordato nella nota prot. n.4506 del 24/03/2021 concorrono a formare il reddito individuale tutti i benefici economici assistenziali ricevuti. Qualora gli stessi fossero rapportati al nucleo familiare, quali il reddito di cittadinanza, in assenza di altre disposizioni e criteri specifici di ripartizione rispetto ai componenti del nucleo, i benefici concorrono interamente alla quantificazione del reddito individuale della persona richiedente e beneficiaria.*”

-la nota della Regione inviata via e-mail al Comune di Ozieri il 16 maggio 2022, che in relazione ai chiarimenti in merito al calcolo del contributo economico ai sensi della L.R. 20/97 cita “*nel caso specifico del Rdc se erogato a favore di un componente del nucleo familiare non beneficiario della legge in oggetto nessuna quota deve essere presa in considerazione per la quantificazione dell'assegno mensile.*” ;

<align=justify style="margin-bottom: 0cm">DATO ATTO che il Reddito di Cittadinanza concorre interamente alla quantificazione del reddito individuale della persona richiedente i benefici di cui la L.R. 20/97 e se erogato a favore di un componente del nucleo familiare non beneficiario della succitata legge nessuna quota deve essere presa in considerazione per la quantificazione dell'assegno mensile.”

RITENUTO di precisare che, ad integrazione della motivazione recata nell'atto di liquidazione n. 439 del 31 marzo 2023, i criteri di calcolo del contributo sono quelli indicati nel presente atto;

VISTI inoltre:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, e in particolare l'art. 107;
- lo Statuto del Comune
- il regolamento di contabilità armonizzato, e in particolare gli articoli da 52 a 56;
- il vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- il bilancio di previsione 2023/2025 approvato con D.C.C. n. 14 del 23.02.2023;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2022/2024 approvato con D.G.C. n. 28 del 31.05.2022;

DETERMINA

Per le motivazioni esplicitate in premessa che vanno a costituire parte integrante e sostanziale del sottostante dispositivo:

- DI DARE ATTO che si considerano in stato di bisogno economico, ai sensi e per gli effetti della legge regionale 27 agosto 1992, n. 15, come modificata dalla legge regionale 30 maggio 1997, n. 20, i soggetti il cui reddito mensile individuale accertato sia inferiore a euro 489,62 così come previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 20/22 del 22.5.2013;

- DI DARE ATTO che il Reddito di Cittadinanza concorre interamente alla quantificazione del reddito individuale della persona richiedente i benefici di cui la L.R. 20/97 e, se erogato a favore di un componente del nucleo familiare non beneficiario della succitata legge, nessuna quota deve essere presa in considerazione per la quantificazione dell'assegno mensile.”

- DI DARE ATTO che, ad integrazione della motivazione recata nell'atto di liquidazione n. 439 del 31 marzo 2023 si applicano, per la quantificazione del contributo, i criteri di calcolo sopra indicati, in ossequio all'orientamento indicato nelle note regionali richiamate.

*Il Dirigente*

</palign=justify>

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4  
MARIA ELISABETTA DI FRANCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.